

Codice A1410A

D.D. 21 novembre 2017, n. 742

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Massimo D'Azeglio" in Torino, Via Marochetti n. 11.

E' pervenuta (nota del 5/09/2017, prot. n. 18501/A1410A del 13/09/2017) dal legale rappresentante "Gruppo Gheron S.R.L." una richiesta di verifica di compatibilita' inerente la realizzazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Massimo d'Azeglio", in Torino, Via Marochetti n. 11, con la capienza di n. 200 (duecento) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili, cosı' suddivisi: 5 nuclei da 20 pl; 4 nuclei da 10 pl; 2 nuclei da 20+4 pl; 1 nucleo da 10+2 pl.

Con nota del 18/09/2017 (prot. n. 18795/A1410A), gli uffici regionali richiedevano al Direttore Generale dell'ASL Citta' di Torino un parere obbligatorio ma non vincolante in merito alla richiesta suddetta.

Con nota del 12/10/2017 (prot. n. 20519/A14) gli uffici regionali richiedevano al Settore Edilizia Privata del Comune di Torino chiarimenti sulla sussistenza della compatibilita' urbanistica per la realizzazione sia della struttura succitata sia di un'altra RSA da realizzare in Torino, Via Chiabrera n. 34 (con la capienza di 200 posti letto) e sulla possibilita' di utilizzare per tali due interventi lo strumento della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA).

Con nota del 13/10/2017 (prot. n. 20751/A1410A del 16/10/2017), il Direttore Generale dell'ASL Citta' di Torino esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Con nota del 9/11/2017 (prot. n. 23111/A1410A del 16/11/2017) il Dirigente Area Edilizia della Direzione Urbanistica e Territorio del Comune di Torino comunicava agli uffici regionali quanto segue: "... omissis ... l'insediamento di tali strutture socio assistenziali (R.S.A.) negli immobili in oggetto puo' avvenire, considerata l'Area Normativa di riferimento definita dal vigente P.R.G. (Area TE), ai sensi dell'art. 8, comma 1, delle N.U.E.A. come attivita' di servizio pubblico. Qualora gli interventi edilizi finalizzati a tale insediamento si limitino ad interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, il titolo abilitativi potra' essere ottenuto a seguito di presentazione di S.C.I.A. ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001... omissis ...".

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto cio' premesso

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D. D. n. 411/A1410A del 21/06/2017,

attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di dare parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D. lgs. 502/92 e s.m.i., relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Massimo d'Azeglio", in Torino, Via Marochetti n. 11, con la capienza di n. 200 (duecento) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili, così suddivisi: 5 nuclei da 20 pl; 4 nuclei da 10 pl; 2 nuclei da 20+4 pl; 1 nucleo da 10+2 pl.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il responsabile del settore
Vittorio Demicheli